



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 14/01/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 2024

Altamura (BA) - Variante al PRG, per modifiche artt. 18 e 19 delle NTA (zone industriali ed artigiane).
Delibere di C.C. n. 54 del 30.6.99 e n. 65 del 18.5.2000.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Il Comune di Altamura munito di PRG vigente adeguato alla l.r. n. 56/80 con deliberazione Consiliare n. 54 del 30.6.1999 ha adottato, ai sensi della l. r. n. 56/80 - art. 16 - le modifiche agli artt. 18 e 19 delle N.T.A. di PRG relativi alle zone industriali e artigianali.

La predetta deliberazione è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge ed avverso la stessa, entro i termini, non sono state prodotte osservazioni ed opposizioni, giusta delibera consiliare n. 65 del 18.05.2000.

Le modifiche proposte riguardano in particolare la rideterminazione dei limiti dell'altezza massima consentita, fissata dalla normativa di zona vigente in m 7,50 (zona D1 industriale e artigianale) e in m 6,00 (zona D2 industriale e artigianale), nonché del rapporto di copertura pari al 30%.

La variante normativa proposta è finalizzata a sfruttare l'intera volumetria normativamente ammessa nelle zone industriali ed artigianali ed allo stato impedito dai restrittivi limiti edilizi in vigore innanzi richiamati.

Pertanto la nuova altezza dei fabbricati ammessa è stata elevata a m. 10 per la zona D1 (art. 18) e a m 8,50 per la zona D2 (art. 19), mentre il rapporto di copertura è stato fissato per entrambe le zone nel valore del 50%.

Con relazione n. 6 del 17.4.2002 il Settore Urbanistico Regionale ha provveduto alla istruttoria preliminare della variante urbanistica in argomento esprimendo parere favorevole alle modifiche proposte.

Nello specifico il Settore Urbanistico ha rilevato che:

Data la natura delle modifiche proposte riguardante i soli parametri urbanistici relativi all'altezza massima consentita ed al rapporto di copertura, la stessa variante non implica aumenti volumetrici, nell'ambito delle zone D interessate, constatato che resta invariato l'indice territoriale di zona.

Constatato inoltre che i nuovi parametri risultano meglio aderire alle necessità tecnico-edilizie dei fabbricati adibiti ad attività produttive senza incidere sui principi informativi del PRG e sul dimensionamento dello stesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle modifiche agli artt. 18 e 19 delle N.T.A. per la variazione dell'altezza massima e del rapporto di copertura, come di seguito indicato:

rapporto massimo di copertura = 50%;

altezza massima dei fabbricati 10 m salvo corpi speciali per la zona D1 (art. 18).

altezza massima dei fabbricati 8.50 m salvo corpi speciali per la zona D2 (art. 119),

Restano confermati tutti gli altri indici e parametri.

Successivamente, la proposta di modifica alla normativa delle zone industriali ed artigianali è stata rimessa al Comitato Urbanistici Regionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, che in merito con parere n. 16 del 23.5.2002 si è espresso favorevolmente sull'argomento facendo propria la relazione istruttoria del Settore Urbanistico Regionale n. 6/2002.

Premesso quanto sopra e sulla scorta delle risultanze della relazione istruttoria del SUR n. 6 del 17.4.2002 e del parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 16 del 23.5.2002 qui in toto condivisi, si propone alla Giunta di approvare le modifiche agli artt. 18 e 19 delle NTA del PRG del Comune di Altamura di cui alla delibera di CC n. 54 del 30.6.99 nei termini di cui al parere del CUR n. 6/2002.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore e dal dirigente di Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;

Di approvare, di conseguenza, ai sensi della l.r. 56/80 per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt. 18 e 19 delle NTA del PRG determinate dal Comune di Altamura con delibera di CC n. 54 del 30.6.99;

Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente atto al Comune di Altamura, nonché alla pubblicazione sul B.U.R. e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 23/05/2002

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N.16

PARERE N. 16/2002

Oggetto: ALTAMURA (BA) - Var. PRG per modifica artt. 18-19 NTA (zone industriali ed artigianali).
Delib. CC n. 54/1999 e n. 65/2000.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 6 del 17/04/2002;

UDITO il relatore (Arch. Massimo EVANGELISTA);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 6 del 17/04/2002.

Il Relatore Il Presidente della Seduta
Arch. Massimo Evangelista Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. E. Moretti
REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica
ed Assetto del Territorio, E.R.P.
Settore Urbanistico

Prot. N. 00006 17 aprile 2002

Oggetto: Altamura (BA)- Variante al PRG, ai sensi della l.r. n. 56/80 - art. 16 - per modifiche agli artt. 18 e 19 delle N.T.A. di PRG relativi alle zone industriali e artigianali. Delibera di CC n. 54 del 30.6.1999 e delibera n. 65 del 18.05.2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il comune di Altamura munito di PRG vigente adeguato alla l.r. n. 56/80 con deliberazione Consiliare n. 54 del 30.6.1999 ha adottato, ai sensi della l.r. n. 56/80 - art. 16 le modifiche agli artt. 18 e 19 delle N.T.A. di PRG relativi alle zone industriali e artigianali.

Le modifiche proposte, riguardano in particolare la rideterminazione dei limiti dell'altezza massima consentita, fissata dalla normativa di zona vigente in m 7,50 (zona D1 industriale e artigianale) e in m 6,00 (zona D2 industriale e artigianale) e del rapporto di copertura pari al 30%.

La variante normativa proposta tiene conto di richieste e istanze dei locali operatori e progettisti che hanno rappresentato la necessità di intervenire con specifiche modifiche al fine di sfruttare l'intera volumetria, normativamente ammessa nelle zone industriali ed artigianali, allo stato impedito dai predetti limiti edilizi in vigore. Ciò è ritenuto causa di condizionamenti che limitano la realizzazioni di insediamenti produttivi, che richiedono specifici standards tecnico-edilizi.

Pertanto la nuova altezza dei fabbricati ammessa è stata elevata a m. 10 per la zona D1 (art. 18) e a m 8,50 per la zona D2 (art. 19), mentre il rapporto di copertura è stato fissato per entrambe le zone nel valore del 50%.

La predetta deliberazione è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge ed avverso gli stessi, entro i termini, non sono state prodotte osservazioni ed opposizioni, giusta delibera consiliare n. 65 del 18.05.2000.

Data la natura della modifica proposta riguardante i soli parametri urbanistici relativi all'altezza massima consentita ed al rapporto di copertura, la stessa non implica aumenti volumetrici, nell'ambito delle zone D interessate, constatato che resta invariato l'indice territoriale di zona.

Constato inoltre che i nuovi parametri risultano meglio aderire alle necessità tecnico-edilizie dei fabbricati adibiti ad attività produttive senza incidere sui principi informativi del PRG e sul dimensionamento dello stesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle modifiche agli artt. 18 e 19 delle N.T.A. per la variazione dell'altezza massima e del rapporto di copertura, come di seguito indicato:

rapporto massimo di copertura = 50%,-

altezza massima dei fabbricati = 10 m salvo corpi speciali per la zona D1 (art. 18).

altezza massima dei fabbricati = 8.50 m salvo corpi speciali per la zona D2 (art. 119).

Restano confermati tutti gli altri indici e parametri. Si rimettono gli atti al CUP, per il parere di competenza.

L'Istruttore Il Dirigente di Settore

Dr. G. Ruggiero Ing. Nicola Giordano
